



### Prontuario sanzioni "claim"

- Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n.27 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari".

A cura del Dott Giovanni Rossi Micologo Tecnico della Prevenzione - micotec@libero.it

<b>DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27</b>	<b>Violazione Art. del Reg. (CE) 1924/06 s.m.i</b>		<b>Sanzione in misura ridotta (art. 16 della Legge 689/1981)</b>	<b>Sanzione di riferimento</b>
Articolo 3, comma 1	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Dare adibito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti	6000 (indicazioni sulla salute)	Da 3000 a 30.000
			4000 (indicazioni nutrizionali)	Da 2000 a 20.000
Articolo 3, comma 1	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento	6000 (indicazioni sulla salute)	Da 3000 a 30.000
			4000 (indicazioni nutrizionali)	Da 2000 a 20.000
Articolo 4, comma 1	Articolo 4, paragrafo 3	Utilizzo di indicazioni sulla salute su bevande alcoliche contenenti più dell'1,2% in volume di alcol.	6666 (indicazioni sulla salute)	Da 5000 a 20.000
		Uso indicazioni in bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.	3333 (indicazioni nutrizionali)	Da 3000 a 10.000
Articolo 5, comma 1	Articolo 5, paragrafo 3	Mancato riferimento al prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante	3333	Da 2000 a 10.000
Articolo 6, comma 1	Articolo 6, paragrafo 3	Non ottempera alla richiesta dell'Autorità Competente (ASL), di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni.	2000	Da 2000 a 6000
Articolo 7, comma 1	Articolo 7	l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, degli alimenti sui quali e' formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute Fatta eccezione per la pubblicità generica.	4000	Da 2000 a 16000
Articolo 8 , comma 1	Articolo 8	Impiego di indicazioni nutrizionali non contemplate dall'allegato al reg. (CE) 1924/06 o impiegate senza rispettare le condizioni applicabili in termini di concentrazioni stabilite per i nutrienti	3000	Da 3000 a 12000
Articolo 9, comma 1	Articolo 9	Utilizzo di indicazioni nutrizionali comparative non conformi	3000	Da 3000 a 9000

Articolo 10, comma 1	Articolo 10, paragrafo 1	<p><b>Impiegare un'indicazione non autorizzata.</b>  <i>L'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento 1924/2006</i></p>	8000	Da 6000 a 24000
Articolo 10, comma 2	Articolo 10 paragrafo 1	<p><b>Impiego indicazioni autorizzate non rispettando le condizioni e le restrizioni d'uso stabilite per il loro impiego.</b>  L'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 1924/2006 senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi</p>	3000	Da 3000 a 12000
Articolo 10, comma 3	Articolo 10, paragrafo 2	<p><b>L'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10, in particolare:</b>  <i>a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;</i>  <i>b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;</i>  <i>c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento;</i>  <i>d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.</i></p>	6666	Da 5000 a 20000
Articolo 10, comma 4	Articolo 10, paragrafo 3	<p><b>Ricorso ad affermazioni generiche sulla salubrità dell'alimento non accompagnate da "claim" specifici autorizzati.</b>  Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla</p>	3333	Da 5000 a 10.000

		salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.		
Articolo 11, comma 1	Articolo 12	L'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni che fanno riferimento a: - <i>compromissione salute per mancata assunzione di un alimento specifico;</i> - <i>entità della perdita di peso;</i> - <i>pareri di personale sanitario/associazioni di professionisti di medicina, nutrizione, dietetica.</i>	10000	Da 5000 a 40000
Articolo 10, comma 2	Articolo 14.1a) e b)	Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini Assenza della dicitura indicante che: <i>“la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico”.</i>	6666	Da 5000 a 20000

**NOTE:**

**Autorità Competente (art. 2 D.Igvo 27/2017)**

Le Autorità competenti identificate dal D.lgs. 27/2017 per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le **aziende sanitarie locali**, ciascuna secondo le rispettive competenze.

**Sistema di controlli ufficiali (Art. 13 D.Igvo 27/2017 )**

Oltre che nell'ambito dei controlli ufficiali, le Autorità potranno agire anche a seguito di segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni del cosiddetto "regolamento claims", lasciando impregiudicate le disposizioni più generali che derivano dal **Codice del consumo** e dalla disciplina sulla **Pubblicità ingannevole**.

## **Responsabile:**

Le responsabilità in relazione alle violazioni degli obblighi previsti dal **Regolamento (CE) 1924/06**, ricadono sull'OSA (Operatore del Settore Alimentare), intendendosi in questa definizione quanto previsto dal **regolamento (CE) 178/02**:

*«operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Sempre dal reg. 178/02 si ricava il significato di «impresa alimentare», intendendosi per essa: "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti."*

E' compito e responsabilità di ogni soggetto a vario titolo coinvolto nella catena produttiva e distributiva dell'alimento, e quindi anche di chi l'alimento non lo produce materialmente e/o immette sul mercato a suo nome, vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in materia di indicazioni nutrizionali e salutistiche riportate sulla etichetta e su tutto il materiale pubblicitario e distributivo del prodotto alimentare.

## **Sanzione accessoria per la reiterazione specifica (art. 12 D.lgvo 27/2017) :**

Oltre allo strumento della sanzione amministrativa, il provvedimento conferisce alle Autorità Competenti la possibilità di sospendere (\*) da 10 a 20 giorni la notifica sanitaria dell'operatore del settore alimentare reo di violazioni reiterate delle disposizione del regolamento (CE) 1924/06, tenuto conto della natura e della gravità degli illeciti contestati.

*(\*) Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorità amministrativa, **con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna** nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria*